

COMUNE MARSCIANO
Provincia Perugia

Imposta Unica Comunale (IUC)

**Regolamento per la disciplina della TAssa
sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30.9.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.7.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.4.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.3.2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.3.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Istituzione della tassa*
- Art. 3 - Presupposto*
- Art. 4 - Soggetti passivi*
- Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti alla tassa*
- Art. 6 - Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa*
- Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati*
- Art. 8 - Tariffa della tassa*
- Art. 9 - Determinazione della base imponibile*
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 11 - Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti*
- Art. 12 - Determinazione delle tariffe della tassa*
- Art. 13 - Piano finanziario*
- Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*
- Art. 16 - Obbligazione tributaria*
- Art. 17 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio*
- Art. 18 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo*
- Art. 19 - Altre agevolazioni*
- Art. 20 - Riduzione per utenze non stabilmente attive*
- Art. 21 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico*
- Art. 22 - Riduzione per compostaggio per utenze domestiche*
- Art. 23 - Finanziamento delle riduzioni /esenzioni*
- Art. 24 - Tassa giornaliera*
- Art. 25 - Tributo provinciale*
- Art. 26 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*
- Art. 27 - Riscossione*
- Art. 28 - Rimborsi e compensazioni*
- Art. 29 - Importi minimi*
- Art. 30 - Funzionario responsabile*
- Art. 31 - Verifiche ed accertamenti*
- Art. 32 - Sanzioni ed interessi*
- Art. 33 - Riscossione coattiva*
- Art. 34 - Trattamento dati personali*
- Art. 35 - Norme transitorie e finali*

All. 1 Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TAssa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Marsciano, in attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e del D.P.R. n. 158/99.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TASSA

Nel Comune di Marsciano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la TAssa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201/2011 destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune mentre spettano ai singoli possessori o detentori tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;
 - le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

(articolo modificato con delibera C.C. n. 28/2015)

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale).

3. Sono altresì escluse dalla tassa, applicando i criteri di cui sopra, le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Marsciano approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 30.09.2011.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

N. Tipologia attività % di riduzione

CATEGORIE DI ATTIVITA' DELLA	% DI ABBATTIMENTO SUPERFICIE
1 Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	30%
2 Lavanderie a secco e tintorie non industriali, servizi di parrucchieria e servizi estetici	20%
3 Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere	50%
4 Caseifici e cantine vinicole e frantoi, industrie alimentari non metalliferi	40%
5 Falegnamerie, industrie del legno e di prodotti in legno, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
6 Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	50%
7 Tipografie, stamperie e laboratori per incisione	50%
8 Laboratori fotografici o eliografici	20%
9 Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetriere	40%
10 Industrie e laboratori tessili	30%
11 Fabbricazione di prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali, lavorazione di minerali	50%

Per eventuali attività non considerate nel presente comma, si applicano criteri di analogia.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b: dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a disposizione. Predetta documentazione o

apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere, altresì, presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

5. Ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

6. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui sopra, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al comma 5 le percentuali di abbattimento di cui sopra.

Art. 8

TARIFFA DELLA TASSA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 e dei successivi art. 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, a cui applicare la tassa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U..

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 31/2008.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999;
3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. n. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della Legge n. 147/2013 (*modificato con delibera C.C. n. 12/2016*).
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni

necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta. In sede di prima applicazione e/o in mancanza di presentazione di nuove dichiarazioni si fa riferimento a quanto già contenuto nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini T.A.R.S.U.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

(articolo modificato con delibera C.C. n. 28/2015)

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati in altro Comune, a meno che non esibiscano un contratto di affitto registrato per l'unità abitativa che occupano. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, anche se l'attività non è svolta in forma imprenditoriale, si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio ed il pagamento complessivo della tassa è richiesto al proprietario dell'alloggio, nel caso in cui lo stesso vi risieda.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Non si procede ai conguagli nel caso di importi inferiori a € 12,00.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 17

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 18

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

(articolo inserito con delibera C.C. n. 28/2015)

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore alla quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo della riduzione viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 19

ALTRE AGEVOLAZIONI

(articolo inserito con delibera C.C. n. 28 /2015)

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura nell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore al 25%, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo nella misura del 60%.

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.

3. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

4. Il Comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

5. Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento.

Art. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

(articolo modificato con delibera C.C. n. 28/2015)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché:

- l'utilizzo non superi 183 giorni continuativi nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La tariffa è ridotta, di un componente, nella sola parte variabile al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15, c. 2.

3. La tariffa è ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato che dovrà compilare il modello predisposto dal Servizio Entrate. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO

(articolo modificato con delibere C.C. n.28 /2015- n. 8/2018- n. 10 /2019)

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un'esenzione/riduzione per il pagamento della TARI, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze.
2. La predetta esenzione/riduzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione I.S.E.E., redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.
3. I limiti ISEE per beneficiare dell'esenzione/riduzione ed i termini per presentare la richiesta sono stabiliti annualmente con la stessa delibera di approvazione delle tariffe per l'anno in corso.
4. Le esenzioni/riduzioni previste dal presente articolo sono concesse ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI.

Art. 22

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE

(articolo inserito con delibera C.C. n. 12/2016 e modificato con delibera di C.C. n.10 /2019)

1. Le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino se in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti possono accedere ad un'agevolazione annua del 20% sulla parte variabile della tariffa nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico mediante utilizzo di un composter secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.

Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, orto o parco della superficie minima scoperta e non pavimentata di almeno mq. 50 in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto.

Restano esclusi dalla riduzione i condomini.

2. La riduzione di che trattasi trova applicazione in base ai seguenti criteri:

- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;

- la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Area Entrate del Comune, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante la concessione in comodato dell'apposito composter. La presentazione di detta istanza autorizza, altresì, l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio.

3. Qualora dal controllo, emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dal regolamento, nonché la sanzione amministrativa di € 25,82 per il recupero delle spese relative al sopralluogo effettuato.

4. La riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 20% della parte variabile della tariffa, ha effetto come riduzione di tariffa dall'anno successivo; in caso di cessazione dell'utenza si procederà con autonomo atto di rimborso.

5. Chi seglierà di smaltire la propria frazione organica attraverso il compostaggio non riceverà il contenitore della frazione organica ed avrà lo sconto di € 50,00 sulla bolletta TARI dell'anno successivo al ritiro del composter.

Non sono ammessi sconti parziali, rapportati ai mesi di consegna del composter; le variazioni verranno interamente contabilizzate nella bolletta successiva.

Restano esclusi dal progetto i condomini.

Art. 23

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI / ESENZIONI

Il costo delle riduzioni/esenzioni previste dai precedenti articoli è inserito nel Piano Finanziario in

osservanza dell'obbligo di copertura integrale di costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Art. 24

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno o frazione di giorno di occupazione, è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tassa annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia della tassa provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente al Servizio Entrate a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, entro il termini di cui al comma precedente, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 27

RISCOSSIONE

(articolo modificato con delibera C.C. n. 28 /2015)

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, dal D.L. 35/2013, e/o da eventuali successivi provvedimenti in materia.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Le scadenze di pagamento della TARI vengono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di approvazione delle tariffe per l'anno in corso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tassa annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, con i mezzi ritenuti più idonei, di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della tassa provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tassa.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa tassa.

Art. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tassa. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità, agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tassa o del maggiore tassa dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato (F24).

Art. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tassa, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tassa.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 35**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2016.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TA.R.S.U., nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TA.R.S.U., opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero

Categoria

Descrizione

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante, agriturismo
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali.
12	banche e istituti di credito
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi non alimentari per vendita beni non altrimenti specificati
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere,estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico,fabbro,elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BETTINI DANIELA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTDNL66C45E975Z

DATA FIRMA: 28/02/2019 09:22:27

IMPRONTA: 3733333323738363632383464613034303531653035366165663333656161306430663132326137